

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE TARSU DIRETTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 36 della Legge 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria per il 2001), "i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso";

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, che prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare le proprie entrate, tributarie e non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione dei cittadini;

VISTO il D.Lgs 507 del 15/11/1993, articolo 58 e seguenti, che hanno istituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (T.A.R.S.U.);

VISTO il D. Lgs n. 46 del 26/02/1999 sul riordino della riscossione mediante ruolo, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 13/04/1999 sul riordino del servizio nazionale della riscossione, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che l'incasso della tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2011 è in fase di attuazione mediante riscossione spontanea a mezzo ruolo da parte del Concessionario per la Riscossione EQUITALIA Spa con importante aggravio economico per l'ente e per i contribuenti, oltre che con una dilazione temporale degli incassi che per il 2012 non risulta compatibile con le esigenze finanziarie e monetarie dell'ente che devono essere coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica imposti dalla normativa statale anche di recente emanazione;

DATO ATTO che la vigente normativa nazionale, riferita anche al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale, impone una nuova organizzazione della gestione tributi improntata al miglioramento dei livelli di qualità nonché di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi offerti alla cittadinanza;

RITENUTO che la riscossione diretta è la modalità di gestione da preferire all'esternalizzazione del servizio, in quanto con la riscossione diretta, oltre ad ottenere un considerevole risparmio, dovuto al mancato pagamento dell'aggio al concessionario, il Comune può introitare gli importi versati dai contribuenti in termini notevolmente più brevi rispetto al precedente sistema di riscossione e può disporre in tempo reale del rendiconto del flusso dei versamenti effettuati all'ente e del rendiconto dei versamenti derivanti dagli accertamenti, al fine di avviare tempestivamente la fase della riscossione coattiva;

CONSIDERATO che la gestione diretta, permetterà di agevolare i contribuenti attraverso:

- la riduzione dei costi a carico dell'Ente e degli stessi utenti;
- la tempestiva disponibilità delle somme nelle casse dell'Amministrazione;
- la riduzione dei residui attivi a fine esercizio;
- la possibilità di effettuare i pagamenti mediante diversi sistemi, quali: bollettino di c/c postale, Mav, Rid, bonifici, e direttamente allo sportello;
- il continuo monitoraggio e la rendicontazione delle entrate;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. 267 del 2000, come modificato dal DL 174/2012;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Finanziaria gli adempimenti successivi.

DELIBERA

1. in applicazione delle norme in premessa richiamate, di approvare lo schema di Regolamento per la riscossione diretta della tassa Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che risulta composto da n. 11 articoli, che trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge 214/2011.



COMUNE DI ESTERZILI

PROVINCIA DI CAGLIARI

Piazza Sant'Ignazio n. 1 – 08030 ESTERZILI(CA)
Tel. 0782 55323 Fax 0782 562156 – e-mail amministrativo@pec.comune.esterzili.ca.it

REGOLAMENTO

PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)

Approvato con Delibera C.C. n° 14 del 21/07/2014

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e scopo ed efficacia del regolamento;

Articolo 2 - Formazione di Elenchi nominativi dei contribuenti;

Articolo 3 - Visto di esecutività;

Articolo 4 - Pagamento;

Articolo 5 - Avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento;

Articolo 6 - Riscossione coattiva;

Articolo 7 - Riscossione agevolata;

Articolo 8 - Modalità di pagamento;

Articolo 9 - Sgravi e rimborsi;

Articolo 10 - Rinvio;

Articolo 11 - Entrata in vigore.

ART. 1 - OGGETTO, SCOPO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione diretta della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (T.A.R.S.U.) istituita dall'articolo 58 e seguenti del D.Lgs 507 del 15/11/1993; nell'ambito della potestà regolamentare attribuita all'Ente ai sensi degli articoli 3 comma 4 e 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e di ogni altra disposizione normativa.

Ai sensi dell'art. 36 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, la riscossione spontanea dei tributi locali è prevista secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso.

Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.

ART. 2 - FORMAZIONE DI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTRIBUENTI

L'importo dei tributi, degli interessi delle sanzioni, determinato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato.

ART. 3 - VISTO DI ESECUTIVITÀ

Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile del tributo, entro il termine, previsto a pena decadenza, di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 4 – PAGAMENTO

Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 l'Ufficio tributi invierà agli utenti una comunicazione di pagamento (avviso bonario) contenente gli importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite ed uguali per tutti. Gli importi relativi al tributo TARSU saranno riscossi direttamente dal Comune in 2 rate aventi le seguenti scadenze ordinarie: **settembre**, **ottobre**, comunque, per gli anni pregressi, in caso di accertamento, entro i termini indicati nell'avviso di accertamento.

ART. 5 - AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO

Ai contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell'avviso di cui all'art. 4, l'ufficio notifica idoneo avviso di accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia.

Il provvedimento dovrà essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e dovrà contenere:

- a) la denominazione dell'Ente creditore;
- b) le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;
- c) il codice fiscale o partita IVA;
- d) l'indicazione dell'ubicazione, della superficie tassabile, nonché della relativa categoria;
- e) l'importo distinto analiticamente per tributo, addizionali, ed eventuali oneri accessori;
- f) l'importo degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento;
- g) la sanzione amministrativa pari al 30% della tassa dovuta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997;
- h) l'importo totale dovuto;
- i) la scadenza del pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo;
- j) l'organo presso cui è possibile ricorrere o presso cui è possibile promuovere il riesame ed i relativi termini, nonché l'ufficio presso cui ottenere informazioni;
- l) l'indicazione del Responsabile del procedimento.

ART. 6 – RISCOSSIONE COATTIVA

Scaduti inutilmente 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si procederà alla riscossione coattiva che potrà essere effettuata:

- mediante emissione di ruolo sulla base delle disposizioni di cui al D.p.r. 29/9/1973, n.602;
- mediante ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14/4/1910, n. 639.

Il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 7 – RISCOSSIONE AGEVOLATA

Su istanza del contribuente iscritto negli elenchi di cui al precedente art. 2 si può concedere per gravi e comprovati motivi economici e per somme ingenti la dilazione del carico tributario.

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle somme iscritte nell'avviso bonario dovrà essere effettuato mediante le diverse tipologie di pagamento, quali: bollettino di c/c postale, Mav, Rid, Bonifici, e direttamente allo sportello; modalità che saranno ampiamente pubblicizzate e pubblicate.

Il contribuente dovrà indicare gli estremi anagrafici e il codice fiscale, la causale di versamento con l'indicazione del tributo TARSU e l'anno d'imposta.

ART. 9 - SGRAVI E RIMBORSI

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto negli elenchi, il contribuente può richiedere al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 12,00 per ciascun anno d'imposta.

In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di compensare la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, entro l'anno corrente, a titolo di imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a concorrenza. In tal caso l'ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità d'imposta.

ART. 10 – RINVIO

Ogni norma contenuta nel Regolamento per l'applicazione dei tributi in oggetto, in contrasto con le presenti disposizioni si considera abrogata.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore.

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.